

COMUNE DI
MONTICELLI
D'ONGINA

PIACENZA

LUGLIO
2020



AMMINISTRAZIONE

PSC 2013

ARCH. GIANPAOLO PASSONI
78 STUDIO ASSOCIATO COCILOVO MAJOCCHI
ARCH. PAOLO COCILOVO

CON
DOTT. GEOL. LODOVICA PARMIGIANI
AMBITER S.R.L.

VARIANTE 2019

AMBITER S.R.L.
DOTT. ING. MICHELE NERI
CON
DOTT. AMB. DAVIDE GEREVINI
DOTT. AMB. CLAUDIA GIARDINÀ
DOTT.AMB. ROBERTO BERTINELLI
DOTT.AMB. BENEDETTA REBECCHI

SINDACO

GIMMI DISTANTE

VICESINDACO

GIUSEPPE PAPA

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

GIMMI DISTANTE

SEGRETARIO GENERALE

ELENA NOVIELLO

U.T.C.

ARCH. GIANLUCA BERGONZI

PSC
VARIANTE 2019

ADOZIONE



VAL.S.A.T.
RAPPORTO
AMBIENTALE

Comune di Monticelli d'Ongina

Provincia di Piacenza

Comune di Monticelli d'Ongina

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) Variante specifica 2019

Val.S.A.T. – Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. ing. Michele Neri



A CURA DI

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

dott. amb. Roberto Bertinelli

dott. amb. Benedetta Rebecchi

CODIFICA

1 7 2 3 - V S T - 0 2 / 2 0

ELABORATO

DESCRIZIONE

RA

Rapporto Ambientale

04							
03							
02	luglio 2020	D. Gerevini	B. Rebecchi	R. Bertinelli	D. Gerevini	M. Neri	Adozione
01	luglio 2019	D. Gerevini	B. Rebecchi		D. Gerevini	M. Neri	Documento Preliminare
REV.	DATA	REDAZIONE			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1723_VST-RA_rev_02-00.docx	RB	1723

INDICE

0	INTRODUZIONE	2
0.1	LO SVILUPPO SOSTENIBILE	2
0.2	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO	4
0.3	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.....	7
0.4	LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.S.A.T.).....	7
0.5	ASPETTI METODOLOGICI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	9
1	FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI	12
1.1	ASPETTI INTRODUTTIVI.....	12
1.2	DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE	12
1.3	INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO.....	12
1.4	INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE.....	14
1.5	SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	19
1.6	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO	20
2	FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPECIFICA 2019 E GLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE.....	21
3	FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE.....	23
4	FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO...24	
4.1	VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI.....	24
4.2	VALUTAZIONE PUNTUALE DELL' AZIONE DI PIANO.....	31
4.3	RELAZIONE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI EMISSIONI PER GLI INQUINANTI PM10 ED NOX DELLA VARIANTE DI PIANO	35
4.4	VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI.....	37
5	FASE 5: MONITORAGGIO.....	38
5.1	ASPETTI INTRODUTTIVI.....	38
5.2	PIANO DI MONITORAGGIO.....	38

0 INTRODUZIONE

0.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

A livello internazionale il discorso sulla possibilità di sostenere lo sviluppo umano da parte del pianeta è nato dalla presa di coscienza che il nostro modo di vivere e di consumare è stato tale da produrre un preoccupante degrado ambientale, dovuto soprattutto al fatto che, specialmente le società dei Paesi più ricchi, da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita economica, piuttosto che del loro reale sviluppo.

Parlando di sviluppo sostenibile si vuole ricercare la crescita sostenibile di un insieme di più variabili contemporaneamente, non dimenticando che nella realtà questo potrebbe comportare delle difficoltà. Infatti, un aumento della produzione industriale può portare sì ad aumento della ricchezza, ma può anche provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell'aria. Il concetto di sostenibilità comprende quindi le relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche, generalmente più lente, della biosfera.

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene espresso come:

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;
- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l'esaurimento delle risorse e del capitale naturale associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.

Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla "Costituzione Europea" (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che *"l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"* (art.1-3).

0.1.1 Le componenti della sostenibilità

Lo sviluppo sostenibile si caratterizza per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro coesistere in una forma di equilibrio.

La grande maggioranza degli studiosi divide, infatti, la sostenibilità in tre categorie o meglio la suddivide in tre componenti: sociale, economica e ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la sostenibilità

istituzionale, intesa come la capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione, giustizia).

Sostenibilità sociale

La sostenibilità sociale ha a che fare con l'equità distributiva, con i diritti umani e civili, con lo stato dei bambini, degli adolescenti, delle donne, degli anziani e dei disabili, con l'immigrazione e con i rapporti tra le nazioni. Le azioni e gli impegni finalizzati al perseguimento di uno sviluppo sostenibile non possono prescindere dalla necessità di attuare politiche tese all'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà, oltre che da una equa distribuzione delle risorse, da una riduzione dei tassi di disoccupazione e, quindi, con misure di carattere economico, anche dalla realizzazione di investimenti nel sistema sociosanitario, nell'istruzione e, più in generale, in programmi sociali che garantiscano l'accesso ai servizi oltre che la coesione sociale (Ministero dell'Ambiente, 2002).

In sostanza, la sostenibilità sociale è intesa come la capacità di garantire condizioni di benessere e accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), in modo paritario tra strati sociali, età e generi ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future (Regione Emilia-Romagna, 2001).

Sostenibilità economica

La sostenibilità economica è una questione di sviluppo stabile e duraturo: comprende alti livelli occupazionali, bassi tassi di inflazione e stabilità nel commercio. La sostenibilità economica consiste nella *capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare, come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili* (Regione Emilia-Romagna, 2001).

Sostenibilità ambientale

La dimensione ecologica della sostenibilità implica che si lasci intatta la stabilità dei processi interni dell'ecosfera, struttura dinamica e auto-organizzata, per un periodo indefinitamente lungo, cercando di evitare bilanci crescenti (Marchetti e Tiezzi, 1999).

Tra le nuove forme di progettualità orientate alla sostenibilità vi è anche l'esigenza condivisa di progettare gli equilibri ecologici; l'azione ambientale, che ne è parte integrante, poggia sulla capacità di eliminare le pressioni all'interfaccia tra antroposfera ed esosfera, rinunciare allo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, eliminare gli inquinanti, valorizzare i rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero sia energetico che di materie prime secondarie, alterare gli equilibri di generazione ed assorbimento dei gas serra, arrestare l'erosione della biodiversità, fermare la desertificazione, salvaguardare paesaggi ed habitat (Ministero dell'Ambiente, 2002).

La sostenibilità ambientale è quindi la *capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali; il mantenimento della integrità dell'ecosistema, per evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia modificato oltre le capacità rigenerative o degradato fino a determinare una riduzione permanente della sua capacità produttiva; la preservazione della diversità biologica* (Regione Emilia-Romagna, 2001).

La definizione fondamentale di sostenibilità ambientale si può ricondurre alle regole di prelievo-emissione sviluppate da Goodland e Daly (1996):

- norma per il prelievo delle risorse rinnovabili: i tassi di prelievo delle risorse rinnovabili devono essere inferiori alla capacità rigenerativa del sistema naturale che è in grado di rinnovarle;
- norme per il prelievo di risorse non rinnovabili: la velocità con la quale consumiamo le risorse non rinnovabili deve essere pari a quella con cui vengono sviluppati dei sostituti rinnovabili; parte dei ricavi conseguenti allo sfruttamento di risorse non rinnovabili deve essere investita nella ricerca di alternative sostenibili;
- norme di emissione: l'emissione di rifiuti non deve superare la capacità di assimilazione del sistema locale, ovvero la quantità per cui tale sistema non vede diminuita la sua futura capacità di assorbire rifiuti o compromesse le altre sue fondamentali funzioni.

0.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli obiettivi dell'Unione la *promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo*. La tematica ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo.

Tali concetti sono stati ulteriormente confermati dalla "Costituzione Europea" sia a livello di obiettivi generali dell'Unione (art.I-3), come descritto nei capitoli precedenti, che nella sezione dedicata alle tematiche ambientali (art.III-233), in cui si specifica che *la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- a) *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale;*
- b) *protezione della salute umana;*
- c) *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- d) *promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.*

[...] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come *un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale*. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*, specificando che tale valutazione *deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura amministrativa* (valutazione preventiva). Finalità

ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.

La novità fondamentale introdotta dal procedimento di VAS è il superamento del concetto di *compatibilità* (qualunque trasformazione che non produca effetti negativi irreversibili sull'ambiente) per giungere al concetto di *sostenibilità* (ciò che contribuisce positivamente all'equilibrio nell'uso di risorse, ovvero spendendo il capitale naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di riprodursi), che viene assunta come condizione imprescindibile del processo decisionale, alla pari del rapporto costi/benefici o dell'efficacia degli interventi. Inoltre, elementi di fondamentale importanza nel processo di pianificazione sono rappresentati dal coinvolgimento del pubblico al processo decisionale e dall'introduzione di misure di monitoraggio, che permettono di ottenere un continuo aggiornamento degli effetti del piano o programma in atto e quindi garantiscono la sua eventuale tempestiva correzione.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria per la valutazione ambientale *deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma*¹. Tali contenuti devono poi essere riassunti in un documento (*Sintesi Non Tecnica*) per rendere facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni.

Come anticipato, la Direttiva attribuisce un ruolo fondamentale al coinvolgimento del pubblico (ossia dei soggetti *che sono interessati all'iter decisionale [...] o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative*) a cui deve essere offerta *un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna*.

Infine la stessa Direttiva stabilisce che siano controllati *gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani o programmi al fine, tra l'altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune*.

La VAS si può articolare in sei fasi (Tabella 0.2.1), anche se il modello metodologico derivante dalla norma comunitaria prevede che la valutazione finale si formi attraverso tre valutazioni parziali, che vengono attuate in tre differenti momenti della formulazione del piano:

- valutazione ex-ante: precede e accompagna la definizione del piano o programma di cui è parte integrante, comprendendo in pratica tutte le fasi di elaborazione descritte in Tabella 0.2.1;
- valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli interventi (scelte) previsti dal piano/programma, valuta la coerenza con la valutazione ex-ante, la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità, il grado di conseguimento degli stessi e la correttezza della gestione e la qualità della sorveglianza e della realizzazione;

¹ Per maggiori dettagli circa i contenuti del Rapporto Ambientale si veda l'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE.

- valutazione ex-post: è destinata ad illustrare l'utilizzo delle risorse e l'efficacia e l'efficienza degli interventi (scelte) e del loro impatto e a valutare la coerenza con la valutazione ex-ante.

Tabella 0.2.1 - Fasi della procedura di VAS (tratto da Linee guida per la valutazione ambientale strategica VAS – Fondi strutturali 2000-2006, Ministero dell'Ambiente).

Fasi della VAS	Descrizione
<i>1. Analisi della situazione ambientale</i>	Individuare e presentare informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali (dell'ambito territoriale e di riferimento del piano) e sulle interazioni positive e negative tra queste e i principali settori di sviluppo. Previsione della probabile evoluzione dell'ambiente e del territorio senza il piano. Sono utili indicatori e descrittori, prestazionali, di efficienza, di sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche (driving forces), gli effetti di queste sull'ambiente e gli impatti conseguenti.
<i>2. Obiettivi, finalità e priorità</i>	Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile da conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi definiti dall'insieme degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.
<i>3. Bozza di piano / programma e individuazione delle alternative</i>	Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno titolo nel progetto di piano/programma che definisce gli obiettivi, le priorità di sviluppo e le politiche-azioni. Verifica delle diverse possibili alternative e ipotesi localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo del sistema ambientale, definendo le ragioni e i criteri che le hanno sostenute.
<i>4. Valutazione ambientale della bozza</i>	Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo previste dal piano/programma e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile del territorio in questione. Esaminare la bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale.
<i>5. Monitoraggio degli effetti e verifica degli obiettivi</i>	Con riferimento agli obiettivi di piano, la valutazione specifica e valuta i risultati prestazionali attesi. E' utile a tal fine individuare indicatori ambientali (descrittori di performance, di efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte del responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l'ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo.
<i>6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva piano / programma</i>	Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma tenendo conto dei risultati della valutazione. A seguito dell'attività di monitoraggio per il controllo e la valutazione degli effetti indotti dall'attuazione del piano, l'elaborazione periodica di un bilancio sull'attuazione stessa, può proporre azioni correttive attraverso l'utilizzo di procedure di revisione del piano.

0.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

In ottemperanza a quanto sancito dalla "legge delega" (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in materia ambientale (D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) e al Titolo II della parte seconda specifica l'ambito di applicazione della VAS, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di consultazione, il procedimento del giudizio di compatibilità ambientale e i contenuti del monitoraggio, oltre a fornire disposizioni specifiche per la VAS in sede statale e in sede regionale e provinciale.

In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la normativa nazionale prevede che *la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di adozione e approvazione.*

Ai fini della valutazione ambientale, deve essere redatto un *rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Nell'Allegato VI il decreto specifica le informazioni che devono essere considerate nel rapporto ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.*

Comunque *la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare la duplicazione nelle valutazioni* (art.11).

Per quanto riguarda il monitoraggio, il decreto stabilisce che *assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalle attuazioni dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio* (art. 18).

0.4 LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.S.A.T.)

Nonostante la legislazione nazionale abbia recepito le indicazioni della Direttiva sulla VAS in ampio ritardo, tuttavia alcune regioni avevano già legiferato in materia di valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa europea. È questo il caso della Regione Emilia-Romagna la cui Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. ("Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio") introduce per piani e programmi (art. 5, interamente sostituito dell'art. 13 della L.R. n. 6/2009) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione (Val.S.A.T.).

Infatti, *la Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.*

La Val.S.A.T., elaborata dall'organo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica e in esso sono *descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento.*

A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di lavoro regionale costituito dai tecnici rappresentanti le amministrazioni locali con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali della Val.S.A.T., la funzione di questo strumento di valutazione *non può e non deve essere quella di validare le scelte operate dall'ente proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione settoriale e sovraordinata, prescrizioni che in quanto tali rappresentano il quadro delle invarianti non trattabili e sono il principale riferimento a tutti i livelli per la costruzione dei piani.* Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre degli elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra.

Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione"), configurando la Val.S.A.T. *come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del Piano. Nel contempo, la Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.*

A tale scopo *la Val.S.A.T. nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani:*

- *acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto);*
- *assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi);*
- *valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del Piano);*
- *individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima*

valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità (localizzazione alternative e mitigazioni);

- *illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (valutazione di sostenibilità);*
- *definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).*

0.5 ASPETTI METODOLOGICI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale della "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" relativa alla Variante specifica "2019" al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Monticelli d'Ongina, coerentemente con quanto previsto dalla LR n.20/2000 e s.m.i. e dalla DCR n.173/2001, oltre che con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria n.42/2001/CE sulla VAS e con quanto previsto dal Testo Unico in materia ambientale (D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il presente documento è stato sviluppato coerentemente anche con quanto indicato dalle pubblicazioni ISPRA "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale", "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" e "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS".

La presente Variante "2019" al PSC vigente si configura come "Variante specifica" in recepimento del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ammissibile ai sensi della lettera a), comma 4 dell'art.4 della LR n.24/2017 e s.m.i., senza comportare alcuna modifica ai principi ispiratori del PSC vigente e alle scelte strategiche da esso assunte, pertanto la metodologia definita per la redazione del presente documento di valutazione ambientale della Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina è stata sviluppata per quanto possibile coerentemente con la Val.S.A.T. del PSC vigente al fine di garantire valutazioni in continuità con quelle sviluppate nello strumento urbanistico vigente e con esse confrontabili.

Innanzitutto, la Val.S.A.T. confronta gli obiettivi della presente Variante di Piano con gli obiettivi del Piano vigente al fine di verificare la coerenza e il perseguimento degli stessi Obiettivi generali di Piano.

Successivamente, le azioni previste dalla presente Variante al PSC che potrebbero determinare impatti ambientali sono raffrontate con le componenti ambientali e sono definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminarne o ridurne i potenziali effetti negativi, ed è, infine, definito un Piano di monitoraggio degli effetti dell'attuazione della Variante al PSC, comunque a partire dalla Val.S.A.T. del PSC vigente.

La Val.S.A.T. della presente Variante al PSC di Monticelli d'Ongina si compone, quindi, di cinque fasi concatenate e logicamente conseguenti, che hanno concorso alla definizione dei contenuti della Variante al Piano stesso, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico:

- Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;
- Fase 2: Valutazione di coerenza tra gli obiettivi della Variante specifica 2019 e gli obiettivi del PSC vigente;
- Fase 3: Valutazione delle alternative;
- Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano;
- Fase 5: Monitoraggio degli effetti di Piano.

0.5.1 Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all'elaborazione della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, comprendendo:

- a) la definizione delle componenti ambientali da considerare;
- b) l'individuazione e l'analisi delle norme e delle direttive di riferimento;
- c) la definizione degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale;
- d) la sintesi dello stato di fatto del territorio comunale;
- e) la definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni della Variante di Piano.

0.5.2 Fase 2: Valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con il territorio comunale

La Fase 2 rappresenta la valutazione preliminare degli obiettivi generali della presente Variante di Piano in relazione agli obiettivi del PSC vigente.

La valutazione ha quindi lo scopo da un lato di evitare obiettivi in netto contrasto con il Piano vigente e dall'altro di verificare il grado di perseguimento e di considerazione degli obiettivi generali di Piano.

0.5.3 Fase 3: Valutazione delle alternative

La valutazione delle alternative ha lo scopo di mettere a confronto possibili differenti soluzioni, comprensive della "alternativa zero" ovvero il mantenimento del Piano nel suo stato attuale, identificando quella che garantisce il perseguimento degli obiettivi assunti con la minimizzazione degli impatti ambientali potenzialmente indotti.

0.5.4 Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano

La Fase 4 rappresenta la vera e propria valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale delle singole politiche/azioni della Variante di Piano (valutazione *ex-ante*) in relazione alle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale, permettendo di definire e verificare le eventuali azioni di mitigazione e compensazione per garantire la complessiva sostenibilità delle previsioni.

0.5.5 Fase 5: Monitoraggio degli effetti di Piano

L'ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti della Variante di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi. In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dalla presente Variante al PSC e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti, che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio in conseguenza dell'attuazione delle politiche/azioni della Variante di Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e permettendo quindi di intervenire tempestivamente con Azioni correttive.

Considerando che il PSC vigente e la relativa Val.S.A.T. risultano già dotati di un Piano di monitoraggio, per quanto possibile e significativo si utilizzano i medesimi indicatori, verificandone l'adeguatezza al controllo degli effetti potenzialmente indotti dalle nuove previsioni di Piano.

1 FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI

1.1 ASPETTI INTRODUTTIVI

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all'elaborazione della valutazione di coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, individuando, in sostanza, tutte le informazioni che sono alla base delle successive considerazioni, in relazione alle componenti ambientali da approfondire e al loro stato di fatto, all'individuazione del quadro di riferimento legislativo e programmatico di riferimento e al sistema degli obiettivi e delle azioni della Variante al PSC.

1.2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. In accordo e in continuità con quanto indicato dal Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. del PSC vigente, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- Componente ambientale 1: aria;
- Componente ambientale 2: rumore;
- Componente ambientale 3: risorse idriche;
- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;
- Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio;
- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;
- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;
- Componente ambientale 8: mobilità;
- Componente ambientale 9: modelli insediativi;
- Componente ambientale 10: turismo;
- Componente ambientale 11: industria;
- Componente ambientale 12: agricoltura;
- Componente ambientale 13: radiazioni;
- Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

1.3 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una ricerca volta all'identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle

buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.

A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati estrapolati i principi che ne hanno guidato l'emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del suolo.

In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti sinteticamente elencati in Tabella 1.3.1.

Tabella 1.3.1 - Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.

Componente ambientale	Aspetti legislativi considerati
1. aria	Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinanti atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche in relazione ai gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la fascia dell'ozono. Sono inoltre stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell'aria nei centri abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità dell'aria. Sono infine state considerate le norme relative alla regolamentazione delle emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore.
2. rumore	Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica del territorio, all'eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla definizione dei valori limite e di attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli sonori. Sono inoltre state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali.
3. risorse idriche	Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi minimi nei corsi d'acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corpi d'acqua. A tal proposito sono stati considerati gli obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di contenimento di alcune destinazioni d'uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi.
4. suolo e sottosuolo	Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Sono infine stati considerati gli obiettivi che deve perseguire l'attività estrattiva.
5. biodiversità e paesaggio	In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico-architettonico.
6. consumi e rifiuti	Sono state considerate le norme relative al contenimento dell'uso di materie prime e della produzione di rifiuti e scarti, all'incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, al

Componente ambientale	Aspetti legislativi considerati
	contenimento e alla regolamentazione delle attività di smaltimento. Sono state inoltre considerate le norme che regolamentano la gestione delle discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme che regolamentano l'impiego di sostanze particolarmente inquinanti.
7. energia ed effetto serra	Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici, l'impiego di fonti rinnovabili di produzione dell'energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa che regola la pianificazione comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
8. mobilità	Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di spostamento di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al contenimento della mobilità urbana e all'impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di contenimento degli impatti ambientali indotti.
9. modelli insediativi	Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all'ammissibilità degli interventi nelle sue varie porzioni, agli standard minimi, all'accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione.
10. turismo	Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto.
11. industria	Sono state considerate le norme che regolamentano l'organizzazione e la gestione delle aree produttive, con particolare riferimento agli elementi che possono concorrere al contenimento del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di incidente. A tale proposito sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie particolarmente inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme che regolamentano la gestione delle attività produttive, quali l'istituzione di aree ecologicamente attrezzate e l'attivazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
12. agricoltura	Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle attività agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle specie compatibili e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio agricolo.
13. radiazioni	Sono state considerate le norme per la protezione dell'esposizione a campi elettromagnetici ad alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, di attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate anche le norme relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi fissili.
14. monitoraggio e prevenzione	Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa componente ambientale per semplicità.

1.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE

Di seguito sono riportati gli obiettivi di Piano vigenti, ognuno dei quali articolato in diverse azioni riportate, per completezza, in Tabella 1.4.1.

Tabella 1.4.1 - Obiettivi di Piano (generali e specifici) e Politiche/Azioni di Piano del PSC vigente.

Componente ambientale	Obiettivi generali di Piano (OGP)	Obiettivo specifici di Piano (OSP)		Politiche/Azioni di Piano (PA)			
1. Aria	Contenere le pressioni sulla componente aria	1.a	Garantire interventi a compensazione delle emissioni in atmosfera e di controllo delle emissioni generate	1.a.1	Promozione, in fase attuativa, di misure di compensazione degli impatti residui generati dall'attuazione delle previsioni del PSC		
				1.a.2	Costituzione di un parco lineare extraurbano con andamento nord-sud ad ovest del capoluogo, anche con funzione di mitigazione delle emissioni in atmosfera		
				1.a.3	Incentivazione del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili		
				1.a.4	Divieto di insediamento di nuove attività AIA all'interno del territorio comunale		
2. Rumore	Garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste	2.a	Ridurre l'esposizione dall'inquinamento acustico	2.a.1	Previsione per i nuovi ambiti residenziali di condizioni di clima acustico di classe 2		
				2.a.2	Conferma degli interventi di risanamento acustico previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale		
				2.a.3	Divieto di insediamento di nuove attività AIA all'interno del territorio comunale		
3. Risorse idriche	Contenere le pressioni sulla componente risorse idriche e l'esposizione della popolazione al rischio idraulico	3.a	Tutelare e riqualificare le aree di pertinenza fluviale	3.a.1	Individuazione di norme di tutela e salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale		
				3.b	Garantire la raccolta e il trattamento adeguato per tutti gli scarichi	3.b.1	Promozione dell'adeguamento e del completamento della rete fognaria al fine di collettare le zone non servite
						3.b.2	Divieto di insediamento di nuove attività AIA all'interno del territorio comunale
						3.b.3	Previsione per i nuovi insediamenti di adeguati sistemi di trattamento delle acque reflue
				3.c	Tutelare il territorio dal rischio idraulico associato al reticolo principale e minore	3.c.1	Minimizzazione del livello di impermeabilizzazione del suolo e previsione di adeguati sistemi di laminazione delle acque bianche provenienti dalle nuove urbanizzazioni, al fine di garantire l'invarianza idraulica
3.d	Perseguire a livello comunale il rispetto del principio dell'invarianza idraulica	3.d.1	Minimizzazione del livello di impermeabilizzazione del suolo e previsione di adeguati sistemi di laminazione delle acque bianche provenienti dalle nuove urbanizzazioni, al fine di garantire l'invarianza idraulica				

4. Suolo e sottosuolo	Contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl	4.a	Prevedere una utilizzazione dei suoli efficiente, evitando, per quanto possibile, la dispersione delle costruzioni sul territorio	4.a.1	Previsione di nuove edificazioni residenziali e produttive solo in continuità con aree già edificate, tutelando e salvaguardando il suolo agricolo
5. Biodiversità e paesaggio	Incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio	5.a	Tutelare, conservare e potenziare gli habitat e gli elementi di naturalità esistenti	5.a.1	Salvaguardia delle aree a maggiore naturalità (aree boscate, aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione, ecc.) e del reticolo idrografico principale e minore
				5.a.2	Tutela degli alberi e dei filari meritevoli di tutela presenti nel territorio
		5.b	Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio storico-architettonico e testimoniale	5.b.1	Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, con particolare riferimento alla Rocca
				5.b.2	Tutela e recupero degli edifici rurali
		5.c	Garantire la salvaguardia, il completamento e il potenziamento della rete ecologica (sia di rilievo provinciale, sia di rilievo locale)	5.c.1	Tutela ed estensione degli elementi della rete ecologica, anche garantendo varchi di connessione ecologica tra l'edificato
				5.c.2	Costituzione di un parco lineare extraurbano con andamento nord-sud ad ovest del capoluogo, anche con funzione di mitigazione delle emissioni in atmosfera
6. Consumi e rifiuti	Contenere i consumi e la produzione di scarti	6.a	Mantenere elevati livelli di raccolta differenziata	6.a.1	Incentivazione del recupero e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali
				6.a.2	Incentivazione del compostaggio domestico
7. Energia ed effetto serra	Contenere i consumi energetici	7.a	Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili	7.a.1	Incentivazione del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili
		7.b	Garantire elevati standard energetici per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni	7.b.1	Incentivazione dei sistemi di bioedilizia
8. Mobilità	Ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta	8.a	Garantire un sistema infrastrutturale adeguato ed efficiente	8.a.1	Realizzazione di una nuova viabilità di servizio agli insediamenti residenziali del capoluogo
				8.a.2	Raccordo ferroviario tra la linea ferroviaria Piacenza-Cremona e l'insediamento Magna Park
		8.b	Potenziare il sistema infrastrutturale per la mobilità lenta	8.b.1	Individuazione di percorsi ciclo-pedonali di rango locale e territoriale
9. Modelli insediativi	Garantire il soddisfacimento della domanda residenziale,	9.a	Assicurare la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente	9.a.1	Previsione di interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti, compresi quelli appartenenti al patrimonio edilizio ex agricolo da recuperare a fini abitativi

	garantendo un'offerta differenziata	9.b	Prevedere nuove aree di espansione residenziali, compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali ed ambientali del territorio	9.b.1	Individuazione di "Ambiti di potenziale localizzazione dell'espansione del capoluogo" con la previsione potenziale di nuove quote di insediamenti urbani per Monticelli prevalentemente per funzioni residenziali e per servizi
				9.b.2	Individuazione di "Ambiti di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali" con la previsione potenziale di nuove quote di insediamenti a prevalente destinazione residenziale nelle frazioni di San Nazzaro, Olza-Fogarole e Borgonovo.
		9.c	Mantenere il sistema dei servizi ad elevati livelli	9.c.1	Mantenimento delle ottimali prestazioni del sistema dei servizi (quota di 30 m ² di servizi per abitante)
				9.c.2	Costituzione di un parco lineare extraurbano con andamento nord-sud ad ovest del capoluogo, anche con funzione di mitigazione delle emissioni in atmosfera
				9.c.3	Creazione di una nuova zona sportiva a San Nazzaro
10. Turismo	Valorizzare il territorio dal punto di vista turistico	10.a	Sviluppare forme di turismo a basso impatto	10.a.1	Previsione di interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti, compresi quelli appartenenti al patrimonio edilizio ex agricolo da recuperare a fini abitativi
11. Industria	Incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi	11.a	Confermare ed incrementare le politiche di sviluppo legate al polo di San Nazzaro	11.a.1	Individuazione di un "Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione mista per attività" con la previsione potenziale di nuove quote di insediamento di tipo extraurbano prevalentemente per attività logistiche o ad esse correlate, da qualificare come APEA
		11.b	Garantire un'adeguata offerta di spazi per insediamenti produttivi	11.b.1	Individuazione di "Ambiti di potenziale localizzazione dell'espansione produttiva del capoluogo" con la previsione potenziale di nuove quote di insediamenti di tipo urbano prevalentemente per attività produttive localizzati nelle zone limitrofe al distretto produttivo di Monticelli
		11.c	Ridurre l'impatto delle attività produttive sul sistema insediativo	11.c.1	Divieto di insediamento di nuove attività AIA all'interno del territorio comunale
				11.c.2	Istituzione come APEA degli "Ambiti di potenziale localizzazione dell'espansione mista per attività"
12. Agricoltura	Salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola	12.a	Valorizzare le produzioni agricole tradizionali	12.a.1	Individuazione di ambiti agricoli in cui mantenere e valorizzare l'attività agricola, con particolare riferimento alle produzioni tipiche (aglio)
		12.b	Incentivare forme di agricoltura a basso impatto	12.b.1	Incentivazione della produzione agricola biologica

13. <i>Radiazioni</i>	Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico	13.a	Limitare l'esposizione all'inquinamento elettromagnetico	13.a.1	Prevedere, per le nuove edificazioni, condizioni di bassa esposizione all'inquinamento elettromagnetico
14. <i>Monitoraggio e prevenzione</i>	Monitorare la qualità delle matrici ambientali	14.a	Monitorare la qualità del F. Po	14.a.1	Protocollo di monitoraggio per l'emergenza del F. Po

1.5 SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini degli obiettivi della presente Variante, si è provveduto all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo per quanto riguarda le tematiche di maggiore rilevanza e attinenza con i contenuti della Variante stessa.

A questo proposito, si è ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento, sulla base delle informazioni disponibili, dello stato della qualità dell'aria locale, del quadro emissivo che interessa il territorio comunale e delle attività produttive esistenti con possibili significative emissioni in atmosfera (attività esistenti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), oltre ad un inquadramento dei contenuti e delle previsioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), con particolare riferimento agli aspetti che possono avere relazione diretta con il comparto produttivo.

L'indagine conoscitiva è stata, pertanto, finalizzata alla ricostruzione dello stato qualitativo della componente ambientale "aria" nel territorio comunale, al fine di fornire le necessarie informazioni di base per supportare i contenuti della Variante e la relativa valutazione ambientale.

Con la finalità di sintetizzare i contenuti del Quadro Conoscitivo, a cui si rimanda per la trattazione completa degli argomenti presentati, si è ritenuto opportuno individuare i Punti di forza e i Punti di debolezza (Analisi SWOT)², in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del territorio comunale e i rischi e le opportunità che insistono su di esso per la componente ambientale considerata (Tabella 1.5.1).

Tabella 1.5.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale (componente ambientale ARIA).

Punti di forza	Punti di debolezza
Aria	
<ul style="list-style-type: none">- <u>Qualità aria</u>: l'anno 2018, grazie a condizioni meteorologiche più favorevoli che hanno favorito la dispersione degli inquinanti rispetto all'anno precedente, ha fatto registrare una diminuzione delle medie annuali delle concentrazioni di PM₁₀ e PM_{2,5}, che risultano fra le più basse degli ultimi anni, come pure del numero di superamenti del limite giornaliero per il PM₁₀;- <u>Qualità aria</u>: sul territorio comunale sono presenti 3 aziende con AIA in esercizio che rispettano la normativa IPPC a tutela del benessere ambientale nella sua interezza.	<ul style="list-style-type: none">- <u>Qualità aria</u>: il territorio comunale è classificato dal PAIR come "aree di superamento degli standard di qualità dell'aria (SQA) per PM₁₀ e NO₂";- <u>Qualità aria</u>: si evidenzia che il 2017 è risultato un anno particolarmente critico per la qualità dell'aria, rispetto agli anni immediatamente precedenti: anche a causa di condizioni meteorologiche più sfavorevoli, si sono registrate concentrazioni di polveri superiori a quelle degli anni precedenti;- <u>Qualità aria</u>: l'ozono si conferma uno degli inquinanti più critici del territorio;- <u>Monitoraggio della qualità dell'aria</u>: nessuna stazione della rete di monitoraggio è presente sul territorio comunale.

² L'individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi alla metodologia dell'Analisi SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) adattata al contesto proprio di un Piano urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un'area territoriale o di un ambito di intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.

Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del tema specifico e del contesto all'interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.

1.6 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO

1.6.1 Gli obiettivi della Variante

Il PSC vigente, consapevole del contesto territoriale e ambientale nel quale il Comune di Monticelli d'Ongina si colloca, pone particolare attenzione al tema della tutela della qualità dell'aria, con l'introduzione di una normativa specifica volta al contenimento delle nuove emissioni nel territorio comunale e, di conseguenza, al non peggioramento della qualità dell'aria locale. Nella formulazione del PSC vigente tale norma, tuttavia, si applica in modo indiscriminato ad una serie di opere identificate tra quelle sottoposte ad AIA dalla normativa vigente in materia alla data di redazione del PSC che, dal punto di vista teorico, potrebbero determinare emissioni in atmosfera, potenzialmente anche consistenti, senza tuttavia entrare nel merito delle specifiche caratteristiche dei singoli progetti.

Dal punto di vista socio-economico tale situazione determina l'impossibilità di assecondare, anche nel rispetto di tutte le accortezze necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, eventuali richieste private di sviluppo e crescita, peraltro in un contesto congiunturale come risaputo fortemente problematico per le attività produttive.

Parallelamente, si rileva che rispetto alla data di approvazione del PSC si è anche notevolmente modificato il quadro di riferimento programmatico regionale in materia di qualità dell'aria, con l'approvazione nell'anno 2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che prevede specifiche misure strutturali per il contenimento delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della qualità dell'aria, di fatto sostituendo in modo organico la programmazione provinciale in materia.

In tale contesto, pertanto, si pone la presente Variante specifica 2019 al PSC il cui obiettivo prioritario è il recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, limitando, tuttavia, i divieti di insediamento di nuove attività nell'ottica della crescita e dello sviluppo del territorio, e contrastando la stasi delle attività economiche, comunque in modo sostenibile rispetto alle caratteristiche ambientali comunali e, in particolare, rispetto alla qualità dell'aria.

1.6.2 Azioni della Variante di PSC

Sulla base degli obiettivi generali della Variante di Piano 2019 sono state definite le azioni di Variante, riportate nel dettaglio in Tabella 1.6.1. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa della Variante.

Tabella 1.6.1 - Azioni della Variante di Piano 2019.

Tipologia	Azione di Variante di Piano (PA)
Adeguamento normativo dell'art.23 "tutela della qualità dell'aria" del PSC vigente al PAIR 2020	Sostituzione, in recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, del divieto di insediamento di alcune tipologie di attività economiche con l'applicazione del principio del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020, garantendo le possibilità di sviluppo economico del territorio nel rispetto della tutela della qualità dell'aria

2 FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPECIFICA 2019 E GLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE

Questa fase rappresenta la valutazione preliminare degli obiettivi generali della Variante di Piano in relazione agli obiettivi del PSC vigente.

Configurandosi la presente come Variante specifica, si ritiene necessaria una valutazione preliminare con lo scopo di evitare obiettivi in netto contrasto con il Piano vigente, rispetto al quale la presente si deve porre in continuità e, comunque, deve garantire il perseguimento dei principi generali (Tabella 1.6.1).

In termini operativi è stato valutato il livello di corrispondenza degli obiettivi specifici della Variante di Piano 2019 con gli obiettivi generali del PSC vigente mediante la costruzione di una matrice (matrice di coerenza), nella quale si riportano:

- in colonna gli obiettivi strategici della Variante 2019;
- in riga gli obiettivi generali di Piano vigente;
- nelle intersezioni riga-colonna (celle):
 - **V:** ogni qualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi dei due Piani posti a confronto;
 - **X:** se gli obiettivi dei due Piani sono, anche solo parzialmente, in contrasto;
 - **cella vuota:** quando gli obiettivi non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi possibile rilevare coerenza, né contrasto.

Complessivamente gli obiettivi della Variante al PSC 2019 presentano una coerenza completa con gli obiettivi del PSC vigente, perseguendone le medesime finalità e risultando "orientati nella stessa direzione", in particolare in relazione alla componente ambientale "aria" e alla componente ambientale "industria", per le quali il PSC vigente individua rispettivamente i seguenti obiettivi "contenere le pressioni sulla componente aria" e "incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi".

Tabella 1.6.1 - Valutazione di coerenza tra gli Obiettivi del Piano vigente e gli Obiettivi della Variante 2019.

	OBIETTIVI VARIANTE 2019
OBIETTIVI PSC VIGENTE	Limitazione dei divieti di insediamento di nuove attività nell'ottica della crescita e dello sviluppo del territorio, comunque nel rispetto della tutela della qualità dell'aria
Contenere le pressioni sulla componente aria	V
Garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste	
Contenere le pressioni sulla componente risorse idriche e l'esposizione della popolazione al rischio idraulico	
Contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl	
Incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio	
Contenere i consumi e la produzione di scarti	
Contenere i consumi energetici	
Ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta	
Garantire il soddisfacimento della domanda residenziale, garantendo un'offerta differenziata	
Valorizzare il territorio dal punto di vista turistico	
Incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi	V
Salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola	
Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico	
Monitorare la qualità delle matrici ambientali	V

3 FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

La presente Variante attiene alla sostituzione di una norma del PSC vigente (art.23), finalizzata alla tutela della qualità dell'aria attraverso il categorico divieto di insediamento di alcune tipologie di attività nel territorio comunale, con una norma che, pur ammettendole, garantisce la preservazione della qualità dell'aria attraverso l'applicazione del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020.

In tale contesto, quindi, le uniche alternative possibili sono quelle rappresentate dalla "alternativa zero", ovvero il mantenimento della norma nell'attuale formulazione del PSC vigente, e dalla "alternativa di Variante", consistente nella proposta normativa introdotta con la presente Variante.

Come anticipato la "alternativa zero", assunta dal PSC del Comune di Monticelli d'Ongina ben prima delle indicazioni programmatiche strutturate regionali in materia di qualità dell'aria contenute nel PAIR 2020, persegue la preservazione della qualità dell'aria comunale con l'impiego di una norma particolarmente rigida, che vieta tout-court alcune categorie di attività ritenute a potenziale elevato impatto sulla qualità dell'aria, senza considerare la possibilità di prevedere presidi per la mitigazione e/o la compensazione dei possibili effetti indotti.

Proprio quest'ultima scelta, invece, è quella effettuata dalla Regione Emilia-Romagna con il PAIR 2020, nel quale, per il sistema produttivo, non si prevede il divieto di alcuna tipologia di attività, ma l'applicazione di tutte le misure necessarie per assicurare il "saldo emissivo zero", ovvero l'invarianza in termini di emissioni in atmosfera e di conseguenza il non peggioramento della qualità dell'aria.

La "alternativa di Variante", invece, persegue la linea regionale, non inibendo la possibilità di occasioni di sviluppo e crescita territoriale, ma ammettendole nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela della qualità dell'aria attraverso l'implementazione di tutte le misure mitigative e/o compensative necessarie a tal fine. È altrettanto evidente che, anche con questa alternativa di Piano, nel caso un progetto non sia in grado di assicurare tali misure di preservazione della qualità dell'aria (o, più in generale, non risulti compatibile con le caratteristiche urbanistiche, ambientali e territoriali del comune) non si potranno concretizzare le condizioni per la sua attuazione.

Nel complesso, pertanto, anche alla luce delle recenti indicazioni programmatiche regionali, si ritiene evidentemente preferibile la "alternativa di Variante" rispetto alla "alternativa zero", a maggior ragione in un contesto di stasi economica come quella che caratterizza questi anni.

4 FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

4.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI

Come già anticipato, la presente Variante attiene alla sostituzione della norma delle NTA del PSC (art.23) che, ai fini della tutela della qualità dell'aria, vieta l'insediamento di alcune tipologie di attività produttive che potrebbero rappresentare elementi di pressione per la qualità dell'aria, con il recepimento, per le attività teoricamente maggiormente impattanti, del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020. Tale saldo emissivo si applica, ai sensi della normativa regionale, ai progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini della verifica preliminare degli effetti potenzialmente indotti dalla Variante in oggetto sulla qualità dell'aria si rende necessario un dettagliato e puntuale raffronto tra le categorie di attività attualmente vietate dall'art.23 delle NTA del PSC e le categorie di attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA) alle quali si applica, automaticamente per normativa regionale, il "saldo zero" previsto dal PAIR.

La valutazione preliminare, pertanto, è stata condotta in Tabella 4.1.1, riportando tutte le categorie di opere vietate dal citato art.23 delle NTA del PSC vigente e identificando se esse risultano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale oppure soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Buona parte delle categorie di attività previste dall'art.23 sono anche sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale e quindi ad esse si applica il "saldo zero" previsto dal PAIR 2020. Alcune categorie di attività individuate dall'art.23 delle NTA del PSC vigente, tuttavia, presentano limiti dimensionali significativamente inferiori a quelli per l'applicabilità della normativa sulla valutazione di impatto ambientale o diciture non esattamente uguali, ma esattamente identici a quelli per l'applicabilità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In questi casi, al di là dell'eventuale applicazione per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA del dimezzamento delle soglie dimensionali previste ai sensi del DM n.52/2015, non risulterebbe direttamente applicabile il "saldo zero" del PAIR 2020.

Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi della Variante, ovvero eliminare il divieto di insediamento di attività produttive presente nel PSC comunque nel pieno rispetto del principio della tutela della qualità dell'aria, si ritiene pertanto necessario introdurre l'applicazione del "saldo zero" del PAIR 2020 non solo alle attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, ma anche alle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in modo che per tutte le categorie di attività per le quali nel PSC vigente è vietato l'insediamento, con l'applicazione della Variante venga meno tale divieto categorico, ma si applichi il principio del "saldo emissivo zero" conformemente a quanto previsto dalla vigente programmazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria.

Tabella 4.1.1 - Raffronto categorie di attività vietate dall'art.23 delle NTA del PSC vigente e sottoposizione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

PSC Monticelli d'Ongina – art.23 tutela della qualità dell'aria	Attività soggette a VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA - Allegati alla Parte II del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.	Attività soggette ad AIA – All. VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13)	Note sull'applicabilità del "saldo zero" del PAIR
a. Attività energetiche			
a.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW	Allegato II – VIA Statale 2.Installazioni relative a: - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW; - impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150MW. Allegato II bis – Verifica di assoggettabilità a VIA Statale 1. Industria energetica ed estrattiva a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50MW.	1. Attività energetiche 1.1 Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
a.2 Raffinerie di petrolio e di gas.	Allegato II – VIA Statale 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.	1. Attività energetiche 1.2 Raffinerie di petrolio e di gas.	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
a.3 Cokerie.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali l) cokerie (distillazione a secco di carbone);	1. Attività energetiche 1.3 Produzione di coke	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
a.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	Allegato II – VIA Statale 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 2. Industria energetica ed estrattiva: i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;	1. Attività energetiche 1.4 Gassificazione e liquefazione di: a) carbone	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
b. Produzione e trasformazione dei metalli.			
b.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m di superficie impegnata o 50.000 m di volume;	2. Produzione e trasformazione metalli 2.1 Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
b.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.	Allegato II – VIA Statale 5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;	2. Produzione e trasformazione metalli 2.2 produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
b.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: – laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; – forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; – applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: – laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; – forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;	2. Produzione e trasformazione metalli 2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.

	— applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;	c) attività di applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	
b.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	2. Produzione e trasformazione metalli 2.4 Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
b.5 Impianti: – destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; – di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.	Allegato III – VIA Regionale ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;	2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
b.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³	2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.6 Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
c. Industria dei prodotti minerali.			
c.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno b) produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 Mg al giorno, c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
c.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	Allegato II – VIA Statale 2. Installazioni relative a: - impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto.	3. Industria dei prodotti minerali 3.2 Produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
c.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	3. Industria dei prodotti minerali 3.3 Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
c.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	3. Industria dei prodotti minerali 3.4 Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
c.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³ .	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;	3. Industria dei prodotti minerali 3.5 fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
d. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala			

industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da d.1 a d.6.			
<p>d.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:</p> <ul style="list-style-type: none"> – idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); – idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; – idrocarburi solforati; – idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; – idrocarburi fosforosi; – idrocarburi alogenati; – composti organometallici; – materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); – gomme sintetiche; – sostanze coloranti e pigmenti; – tensioattivi e agenti di superficie. 	<p>Allegato II – VIA Statale</p> <p>6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate : [...] - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate : [...] - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto). <p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:</p>	<p>4. Industria chimica</p> <p>4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 	<p>Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.</p>
<p>d.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; – acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; – basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; – sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; – metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 	<p>— per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II);</p> <p>— per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II);</p> <p>— per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II);</p> <p>— per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;</p> <p>— per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;</p> <p>— per la fabbricazione di esplosivi.</p>	<p>4. Industria chimica</p> <p>4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>
<p>d.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).</p>		<p>4. Industria chimica</p> <p>4.3 fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).</p>	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>
<p>d.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.</p>		<p>4. Industria chimica</p> <p>4.4 Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi</p>	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>
<p>d.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.</p>		<p>4. Industria chimica</p> <p>4.5 fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi</p>	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>
<p>d.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.</p>		<p>4. Industria chimica</p> <p>4.6 Fabbricazione di esplosivi.</p>	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>
<p>e. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p>			
<p>e.1 Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali</p>	<p>Allegato III – VIA Regionale</p>	<p>5. Gestione rifiuti</p>	<p>Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle</p>

<p>definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.</p>	<p>m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006</p> <p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>7) Progetti di infrastrutture</p> <p>za) Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15 ed allegato C, lettera da R2 a R9, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006</p>	<p>5.1 lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <p>a) trattamento biologico;</p> <p>b) trattamento fisico – chimico;</p> <p>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</p> <p>d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</p> <p>e) rigenerazione/recupero dei solventi;</p> <p>f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;</p> <p>g) rigenerazione degli acidi o delle basi;</p> <p>h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;</p> <p>i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;</p> <p>j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;</p> <p>k) lagunaggio.</p>	<p>quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.</p>
<p>e.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.</p>	<p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>n) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D1, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006</p> <p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>7. Progetti di infrastrutture</p> <p>r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);</p> <p>s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>5. Gestione rifiuti</p> <p>5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <p>a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora</p>	<p>Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.</p>
<p>e.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.</p>	<p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>n) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D1, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006</p> <p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>7. Progetti di infrastrutture</p> <p>s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p> <p>r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);</p>	<p>5. Gestione rifiuti</p> <p>5.3 Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</p> <p>1) trattamento biologico,</p> <p>2) trattamento fisico-chimico,</p> <p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</p> <p>4) trattamento di scorie e ceneri;</p> <p>5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</p>	<p>L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.</p>

	za) Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15 ed allegato C, lettera da R2 a R9, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006		
e.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	<p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³</p> <p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>7. Progetti di infrastrutture</p> <p>u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	5.Gestione rifiuti 5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
f. Altre attività.			
f.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione: – di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; – di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	<p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>d) Impianti industriali destinati: — alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; — alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.</p> <p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta</p> <p>b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.</p>	6. Altre attività 6.1 di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
f.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.	<p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta</p> <p>c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;</p>	6. Altre attività 6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
f.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.	<p>Allegato III – VIA Regionale</p> <p>i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.</p>	6. Altre attività 6.3 Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
f.4 – Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); – Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).	<p>Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale</p> <p>8. Altri progetti</p> <p>p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;</p> <p>Allegato IV</p> <p>4. Industria dei prodotti alimentari</p> <p>a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;</p> <p>b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;</p> <p>c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;</p> <p>f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno [...]</p>	6. Altre attività 6.4 a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; [...]	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.

		c) trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).	
f.5 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 4. Industria dei prodotti alimentari f) [...] impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;	6. Altre attività 6.5 lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.	L'attività è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA screening) e quindi si applica, automaticamente, il "saldo zero" previsto dal PAIR.
f.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: – 40.000 posti pollame; – 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.	Allegato III – VIA Regionale ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: – 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; – 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o – 900 posti per scrofe. Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 1. Agricoltura c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;	6. Altre attività 6.6 Allevamento intensivo di pollame o suini: a) con più di 40.000 posti pollame; b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
f.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.	Allegato IV – Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale 3) Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m ³ .	6. Altre attività 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno	Le attività sono solo in parte incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.
f.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	-	6. Altre attività 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	Le attività non sono incluse tra quelle soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle quali si applica automaticamente il "saldo zero" previsto dal PAIR, mentre sono interamente incluse tra quelle sottoposte ad AIA. Si propone l'estensione dell'applicabilità del "saldo zero" del PAIR anche alle attività sottoposte ad AIA.

4.2 VALUTAZIONE PUNTUALE DELL' AZIONE DI PIANO

La Variante prevede la "sostituzione, in recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, del divieto di insediamento di alcune tipologie di attività economiche con l'applicazione del principio del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020, garantendo le possibilità di sviluppo economico del territorio nel rispetto della tutela della qualità dell'aria". La presente valutazione puntuale ha l'obiettivo di verificare gli effetti potenzialmente indotti da tale azione di Variante sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale.

A tal proposito, è innanzi tutto necessario ribadire che la Variante non prevede contenuti localizzativi specifici, ma solo una modifica normativa che elimina il divieto categorico di insediamento di alcune tipologie di attività, demandando la valutazione della possibilità di insediamento alle specifiche caratteristiche progettuali, con particolare riferimento al tema delle emissioni in atmosfera. Ovviamente tali possibilità insediative, oltre ad essere oggetto di specifiche procedure di valutazione ambientale del progetto e specifiche procedure autorizzative ambientali, dovranno prevedere localizzazioni compatibili con lo strumento urbanistico comunale, ovvero tendenzialmente in aree produttive consolidate o di nuova previsione.

In merito ai possibili impatti indotti, come più volte espresso, si ritiene che la Variante non possa determinare impatti addizionali significativi sulla componente ambientale "aria" in quanto eventuali attività che si vorranno insediare dovranno garantire il "saldo emissivo zero" del PAIR 2020, assicurando quindi un non apprezzabile peggioramento della qualità dell'aria locale. Al contrario, la Variante potrà garantire effetti positivi sulla componente "industria", in quanto permetterà eventuali iniziative di imprenditorialità locale, comunque nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela della qualità dell'aria.

Per quanto riguarda eventuali effetti sulle altre componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale, si evidenzia che il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente già prevede importanti misure di mitigazione per l'eventuale insediamento di nuove attività produttive (Allegato 4.B del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente "Misure di mitigazione e compensazione"), che si riportano di seguito, comunque nella consapevolezza, come evidenziato nel paragrafo precedente, che interventi relativi alle eventuali attività interessate dalla presente Variante saranno comunque sottoposti a specifiche e puntuali procedure di valutazione ambientale, che atterranno alla verifica della compatibilità del progetto non solo con la componente ambientale "aria", ma anche con tutte le altre componenti ambientali.

Misure di mitigazione individuate dal Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente con riferimento a nuovi insediamenti produttivi

Componente ambientale: Aria

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, la regolamentazione degli ambiti dovrà promuovere l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili più inquinanti, garantendone le attività di manutenzione previste dalla normativa vigente.

La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e per le superfici trasparenti in grado di limitare la dispersione di calore. Per limitare le emissioni, in fase progettuale dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere

sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico o le pompe di calore) e dovrà essere valutato l'orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare passivo, oltre a valutare l'opportunità di sistemi di produzione di calore centralizzati.

Dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare fotovoltaico), in particolare in presenza di attività commerciali e uffici. A riguardo, si evidenzia che per i nuovi edifici è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica e elettrica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Componente ambientale: Rumore

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere garantito il rispetto della classe acustica in cui sono localizzate le destinazioni maggiormente sensibili. In particolare, per i recettori presenti in prossimità e all'interno degli ambiti dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica che caratterizzano l'area in cui sono situati.

In fase di attuazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico che consideri non solo l'insediamento di nuove attività produttive, ma anche il traffico veicolare da esse indotto, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei recettori esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione. Nel caso si rendessero necessarie misure di mitigazione, esse dovranno essere realizzate, se tecnicamente possibile, con dune vegetate e solo in subordine con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree e arbustive autoctone. In fase di progettazione si dovrà provvedere a collocare le attività maggiormente rumorose al centro degli ambiti, concentrando le attività meno rumorose verso l'esterno.

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una prova sperimentale del rumore generato dalle attività produttive al fine di verificare il reale rispetto dei limiti di zona in particolare in prossimità di recettori sensibili, predisponendo, in caso contrario, opportune misure di attenuazione.

Componente ambientale: Risorse idriche

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere garantita la separazione delle acque bianche (acque meteoriche) dalle acque nere (reflui).

Per quanto riguarda i reflui civili o industriali assimilati ai civili dovrà essere garantito l'allacciamento degli ambiti alla rete fognaria ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione di Monticelli. In fase attuativa dovranno essere verificate la capacità della rete fognaria e la capacità residua dell'impianto di depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati, pena la non attuazione delle previsioni di piano.

Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere incentivato il loro riutilizzo. La porzione non riutilizzabile dovrà essere opportunamente trattata secondo le specifiche soprariportate, eventualmente anche con sistemi di pretrattamento nel caso di cicli produttivi che generino reflui particolarmente inquinanti.

All'interno degli ambiti le aree esterne suscettibili di essere contaminate e le zone di passaggio e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici, oltre che di eventuali sversamenti accidentali. A tal proposito si specifica comunque che dovrà essere vietato lo stoccaggio di rifiuti alla pioggia libera.

Nelle altre aree esterne dovrà essere minimizzata l'impermeabilizzazione del suolo (con l'eccezione delle eventuali aree comprese nelle zone di rispetto dei pozzi idropotabili).

Nel caso in cui le nuove edificazioni interessino zone di salvaguardia dei pozzi idropotabili dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel Piano Tutela acque regionale.

Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali lavaggio camion, sistemi antincendio, irrigazione ed eventuale utilizzo in fase di processo.

Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate (ivi comprese le acque pluviali) e non riutilizzabili dovranno essere smaltite direttamente in loco (su suolo, oppure nel reticolo idrografico superficiale), previo passaggio in adeguati sistemi di laminazione delle acque meteoriche (quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione). In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza idraulica (intesa come equivalenza in termini di portata tra il deflusso di origine meteorica di una superficie impermeabilizzata e il deflusso dell'originario terreno agricolo).

All'interno della Fascia a pericolosità idraulica residuale P1, nei nuovi insediamenti non potranno essere realizzati locali interrati o seminterrati, a meno che gli stessi non siano dotati di soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. Tali soglie di contenimento potranno essere realizzate con tecnologie e materiali diversi, essere fisse od amovibili, ma in ogni caso dovranno garantire la tenuta idraulica in caso di esondazione ed evitare l'allagamento dei locali interrati o seminterrati.

Per quanto riguarda l'utilizzo di acqua potabile, oltre al riutilizzo delle acque meteoriche e ove possibile delle acque di processo, in fase progettuale dovrà essere verificata la capacità della rete di distribuzione e degli impianti di potabilizzazione esistenti, in

modo da non arrecare disturbo agli insediamenti esistenti. L'eventuale apertura di nuovi pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità idrogeologica dei prelievi.

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo

Azioni di mitigazione e compensazione

In fase di esercizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la contaminazione di suolo o sottosuolo in seguito a incidente.

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo

Azioni di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito.

Le nuove edificazioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli; in particolare, le aree a standard dovranno essere concentrate verso l'esterno degli ambiti.

Componente ambientale: Biodiversità e Paesaggio

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.

Per quanto possibile, dovranno essere preservate le formazioni boscate, i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti.

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dagli ambiti dovrà essere prevista la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, lungo i margini degli ambiti (ove non in continuità con aree già edificate), di spessore medio pari ad almeno 5 m, comunque tale da limitare la visibilità delle nuove edificazioni, con particolare riferimento a punti di vista privilegiati; tali siepi, realizzate con sesto d'impianto non regolare e utilizzando specie preferenzialmente autoctone, dovranno limitare la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l'effetto di mascheramento si possono prevedere anche deboli movimentazioni del terreno.

I nuclei rurali e le case sparse presenti all'interno e in prossimità degli ambiti di potenziale espansione produttiva dovranno essere, per quanto possibile, tutelati e mascherati mediante la realizzazione di siepi perimetrali.

Si prescrive la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a parcheggio.

Dovrà essere incentivata la realizzazione di corridoi verdi lungo la viabilità interna ai comparti, in grado di accogliere piste ciclo-pedonali e spazi di sosta legati ai flussi lenti.

Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l'emissione di luce verso l'alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere prevista la riduzione dell'intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo energetico.

Per quanto riguarda l'archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dovrà essere garantita l'omogeneità e la limitazione del numero delle insegne pubblicitarie fronte-strada.

Componente ambientale: Consumi e rifiuti

Azioni di mitigazioni e compensazione

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare l'area con adeguati sistemi di raccolta differenziata, eventualmente predisponendo idonee stazioni ecologiche.

I rifiuti speciali prodotti dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.

Componente ambientale: Energia ed effetto serraAzioni di mitigazione e compensazione

Innanzitutto, dovrà essere agevolato l'ingresso sul territorio comunale di aziende che adottano tecnologie innovative e danno attuazione a politiche di risparmio di energia e materia e di aziende impegnate in pratiche EMAS, ISO 14001 e LCA.

Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l'impiego delle migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi ed, in ogni caso, dovranno essere predisposte le misure di mitigazione specificate in relazione alla componente ambientale "aria".

Le destinazioni commerciali e ad uffici dovranno essere dotate di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. A riguardo, si evidenzia che per i nuovi edifici è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica e elettrica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente nazionale e regionale.

I sistemi di illuminazione impiegati dovranno limitare il consumo energetico, mediante l'utilizzo di sistemi a basso consumo o a LED.

Componente ambientale: MobilitàAzioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali che tutelino ed incentivino l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in particolare, al capoluogo. Inoltre, gli ambiti dovranno essere serviti dal trasporto pubblico.

Dovrà essere preventivamente valutata l'adeguatezza della viabilità e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di adeguamento, al fine di valutare l'adeguatezza degli assi infrastrutturali principali a servizio dell'area di intervento e delle intersezioni della viabilità locale interna agli ambiti con gli stessi.

Componente ambientale: RadiazioniAzioni di mitigazione e compensazione

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto dell'obiettivo di qualità delle linee MT, anche attraverso l'interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche esistenti.

Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere.

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità.

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 μ T) e relative distanze di rispetto;
- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche;
- dichiarare a quanti metri (sull'intero angolo solido) dalle pareti della cabina l'induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 μ T seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008.

4.3 RELAZIONE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI EMISSIONI PER GLI INQUINANTI PM10 ED NOX DELLA VARIANTE DI PIANO

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna, approvato della Giunta Regionale con deliberazione n.115 dell'11 aprile 2017, all'art.8 comma 1 delle NTA prevede che *il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.*

La Relazione generale di Piano specifica, infine, che *in linea con gli obiettivi perseguiti dal presente Piano, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l'NO_x* (cfr. paragrafo 9.7.1).

Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Monticelli d'Ongina tra le "area superamento PM10" (Figura 4.3.1).

La presente Variante persegue l'attuazione del "saldo emissivo zero" previsto dallo stesso PAIR 2020 e lo introduce nelle NTA del PSC, estendendone l'applicazione, oltre che alle attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, anche alle attività sottoposte ad AIA, e, così facendo, rendendolo di fatto applicabile a tutte le attività che il PSC vigente vieta nel territorio comunale. La Variante in oggetto, pertanto, non può che determinare un bilancio emissivo nullo rispetto al PSC vigente, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni del PAIR 2020.




Figura 4.3.1 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 (Allegato 2-A Cartografia delle aree di superamento DAL 51/2011, DGR 362/2012; anno di riferimento 2009) (in nero è indicato il territorio del Comune di Monticelli d'Ongina).

4.4 VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Come più volte evidenziato, la presente Variante non determina l'introduzione di nuovi interventi di trasformazione o, comunque, di nuove previsioni insediative, ma semplicemente ammette, a determinate condizioni, attività vietate nel PSC vigente. Dal punto di vista localizzativo, tali nuove attività saranno, ovviamente, insediabili nelle porzioni del territorio ove risultino urbanisticamente compatibili secondo i dettami del PSC e del RUE vigenti e di eventuale normativa di settore.

In tale contesto, pertanto, le modifiche proposte non hanno contenuti insediativi e localizzativi e, pertanto, si ritiene non applicabile la verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, fatto comunque salvo il fatto che in eventuali aree di insediamento dovrà comunque essere garantito il rispetto del sistema vincolistico su di esse insistente ed efficacemente rappresentato nelle tavole dei vincoli del PSC vigente.

5 FASE 5: MONITORAGGIO

5.1 ASPETTI INTRODUTTIVI

L'ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla *definizione di indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi* (DCR 173/2001).

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dalla Variante specifica al PSC e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli elementi prefissati.

Il monitoraggio sarà effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio comunale in conseguenza dell'attuazione delle azioni della Variante specifica di Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione *in-itinere* e la valutazione *ex-post*.

La responsabilità dell'implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all'Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono assegnati dal Piano di Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.

5.2 PIANO DI MONITORAGGIO

Si evidenzia che il Comune di Monticelli d'Ongina è dotato di PSC approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.8 del 02/05/2013 e relativa Val.S.A.T., comprensiva di uno specifico Piano di Monitoraggio (cfr. Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. – Allegato 5A), finalizzato ad *"introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dal PSC e l'evoluzione del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli elementi prefissati, identificando la necessità di opportune azioni correttive"*.

In particolare, il Piano di monitoraggio del PSC vigente è organizzato per componenti ambientali ed è stato definito tramite l'individuazione di una serie di parametri (indicatori) da verificare con modalità e tempistica definite. Tali indicatori sono stati identificati al fine di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente in conseguenza dell'attuazione delle azioni di Piano.

La presente Variante si configura come "Variante specifica" in recepimento del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ammissibile ai sensi della lettera a), comma 4 dell'art.4 della LR n.24/2017 e s.m.i., senza comportare alcuna modifica ai principi ispiratori del PSC vigente e alle scelte strategiche da esso assunte, ma, anzi, garantendone l'aggiornamento e il coordinamento con la pianificazione sovraordinata. Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di evitare un eccessivo appesantimento dell'attività di monitoraggio in capo al Comune, verificare l'adeguatezza del

Piano di Monitoraggio del PSC vigente anche rispetto ai contenuti e ai presumibili effetti indotti dalla presente Variante.

Tale Piano di monitoraggio, tuttavia, non prevede indicatori specificatamente volti al controllo della componente ambientale "aria" e un solo indicatore volto al controllo della componente "industria", riferito alle attività dotate di sistema di gestione ambientale certificato. Si ritiene, pertanto, che non siano presenti indicatori in grado di verificare in modo specifico gli effetti potenzialmente indotti dalla presente Variante specifica e, di conseguenza, si ritiene necessario integrare il Piano di monitoraggio con alcuni indicatori specifici.

A tal proposito, occorre rilevare che, come descritto puntualmente all'interno del Quadro Conoscitivo, nel territorio comunale non sono presenti centraline per il rilevamento della qualità dell'aria, la cui previsione sarebbe, oltre che eccessivamente onerosa, comunque non in linea con le politiche di razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAE. Si propone, pertanto, l'introduzione di nuovi indicatori di monitoraggio che, in relazione al modello DPSIR, non risultano essere di stato o impatto, ma di determinante o pressione, con riferimento all'aria e al sistema industriale, come di seguito riportato. Tali indicatori integrano il Piano di monitoraggio già previsto dal PSC vigente.

Componente: ARIA

Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
<i>Nuove emissioni in atmosfera derivanti da attività sottoposte a VIA/Verifica di assoggettabilità o AIA (parametri di qualità dell'aria)</i>	kg/anno	D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Quinta	Verificare se l'insediamento di eventuali nuove attività può determinare significative emissioni in atmosfera di inquinanti	Indagine specifica in sede di rilascio dell'autorizzazione	In occasione del rilascio di nuove autorizzazioni	Amministrazione	-	-

Componente: INDUSTRIA

Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
<i>Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità) rilasciate</i>	n.	D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Seconda	Verificare il numero e la tipologia di attività potenzialmente impattanti in termini di emissioni in atmosfera che si insedieranno sul territorio comunale	Indagine specifica	Annuale	Amministrazione	-	-

Componente: INDUSTRIA

Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
<i>Impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</i>	n.	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda	Verificare il numero e la tipologia di attività potenzialmente impattanti in termini di emissioni in atmosfera che si insedieranno sul territorio comunale	Indagine specifica	Annuale	Amministrazione	-	3 (allevamenti)